

**UNIONE DI COMUNI
TERRE DI FRONTIERA**

Piazza della Repubblica, 1
22029 UGGIATE-TREVANO
PROVINCIA DI COMO

REGOLAMENTO
per la CONCESSIONE di SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI e SUSSIDI FINANZIARI

**Approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione
n. 16 del 13.5.2005.**

TITOLO I – INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI E DELLE PRESTAZIONI

ARTICOLO 1 – FINALITA’

1. L’Unione di Comuni Terre di Frontiera concorre alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla Legge n. 328/2000 attraverso la predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della propria vita.
2. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l’attribuzione di vantaggi economici alle persone e alle famiglie in condizioni di disagio, di bisogno e di emarginazione derivanti da inadeguatezza di reddito, da difficoltà sociali e da condizioni di non autonomia, in attuazione dei principi costituzionali di solidarietà, di pari dignità sociale, di non discriminazione e della normativa statale e regionale in materia di servizi sociali.

ARTICOLO 2 – BENEFICIARI

1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini residenti nel territorio dei Comuni di Bizzarone, Faloppio, Ronago e Uggiate-Trevano, Comuni costituenti l’Unione di Comuni Terre di Frontiera e nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche cittadini di stati appartenenti all’Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell’art. 41 del T.U. di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all’articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

ARTICOLO 3 – ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni di cui al presente regolamento rileva l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) determinato in conformità a quanto previsto dai Decreti Legislativi n. 109/1998 e n. 130/2000 e dai relativi decreti attuativi con particolare riferimento al D.P.C.M. 7.5.1999 n. 221.
2. Qualora dalle risultanze anagrafiche sia inserita nel nucleo familiare la badante in quanto convivente, e la stessa sia in possesso di regolare contratto di lavoro subordinato stipulato con l’assistito convivente, si applica un indicatore ISEE “di servizio” costituito dai componenti il nucleo esclusa la badante;
3. I destinatari di interventi di integrazione sociale sono chiamati a contribuire alle prestazioni ad essi erogate in proporzione alla loro capacità reddituale. L’amministrazione,

per motivate esigenze può derogare a detto criterio quando lo stesso sia impeditivo di una reale integrazione.

ARTICOLO 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche e servizi che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, sono attivati i seguenti servizi:

- **Interventi ad integrazione del reddito**
- **Interventi per l'integrazione sociale e lavorativa**
- **Agevolazione di rette e contributi al costo di servizi socio-assistenziali, scolastici ed educativi**
- **Trasporti**
- **Assistenza Domiciliare**
- **Interventi semiresidenziali**
- **Interventi residenziali**

TITOLO II – I SERVIZI

ARTICOLO 5 – INTERVENTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO

1. Interventi economici

- a) L'unione di Comuni, compatibilmente con le risorse di bilancio, interviene con erogazioni di tipo economico in favore di soggetti che si trovano in temporanea difficoltà mediante erogazioni in denaro o in alternativa mediante buoni o voucher.
- b) Al fine di beneficiare di un contributo, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità e documentando il tipo di spesa che non è in grado di sostenere.
- c) Sono considerate ammissibili all'ottenimento di un contributo le spese indifferibili e urgenti relative alle utenze domestiche, al soddisfacimento di bisogni fondamentali, agli interventi di natura sanitaria e comunque valutabili dall'Assistente Sociale.
- d) L'Assistente Sociale svolge l'indagine conoscitiva socio-economica del singolo e/o del nucleo familiare in difficoltà, al fine di accertare le reali necessità e ne redige dettagliata relazione al fine di determinare quanto meglio possibile i bisogni del richiedente ed il progetto personalizzato di intervento;
- e) L'Assistente Sociale è tenuto ad informare il richiedente che l'intervento dell'Unione di Comuni è consentito solo nel caso in cui lo stesso non abbia parenti chiamati ad

intervenire solidalmente, e in grado di provvedere, ai sensi dell'art. 433 del codice civile e a renderlo edotto delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace.

- f) Per poter accedere agli interventi economici succitati il richiedente deve avere un indicatore ISEE non superiore ad Euro 5.000,00=.
- g) E' consentita la deroga dal limite ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente Sociale. Quest'ultimo valuterà altresì le entrate patrimoniali che non rientrano nel calcolo ISEE.
- h) Il responsabile del servizio con proprio provvedimento provvede alla erogazione del contributo spettante.

ARTICOLO 6 - INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA

1. Borse lavoro e tirocini formativi

- a) Al fine di promuovere l'integrazione lavorativa delle persone disabili o comunque a rischio di emarginazione, l'Unione di Comuni, compatibilmente con le risorse di bilancio, promuove esperienze di borse lavoro e tirocini formativi.
- b) L'Assistente Sociale, su istanza del soggetto interessato o su segnalazione dei competenti servizi sanitari e di avviamento al lavoro, predispone un progetto di borsa lavoro o tirocinio formativo e di orientamento da realizzarsi presso imprese o altri soggetti del territorio.
- c) I rapporti tra Unione di Comuni, quale soggetto proponente, e il soggetto ospitante sono disciplinati da convenzione.
- d) Il responsabile del servizio con proprio provvedimento approva lo schema di convenzione nel rispetto degli schemi-tipo previsti dalla normativa vigente e determina l'ammontare del rimborso spese mensile nella misura massima di € 500,00= in relazione al monte ore settimanale del progetto di tirocinio o borsa lavoro.

2. Servizi di Formazione all'Autonomia, interventi socio-educativi assistenziali

- a) Al fine di promuovere l'inserimento e l'integrazione sociale delle persone disabili o comunque a rischio di emarginazione, l'Unione di Comuni, compatibilmente con le risorse di bilancio, garantisce interventi e servizi di natura socio-educativa ed assistenziale e servizi di formazione assistita anche mediante convenzionamento con soggetti e strutture abilitate alla erogazione di servizi rispondenti alle necessità assistenziali dei disabili e di intesa con i servizi territoriali.
- b) L'Assistente Sociale, su istanza del soggetto interessato o su segnalazione dei competenti servizi socio-sanitari territoriali, concorre alla definizione di un progetto in collaborazione, ove presente, con l'équipe specialistica di competenza;
- c) In relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza, l'utente è tenuto a contribuire al costo del servizio nella seguente misura:

FASCIA ISEE		percentuale
0=	5.000,00=	0%
5.000,01	7.500,00=	10%
7.500,01=	10.000,00=	25%
10.000,01=	12.500,00=	50%

12.500,01=	15.000,00=	75%
Oltre	15.000,01	100%

- d) E' consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente Sociale. Quest'ultima valuterà altresì le entrate patrimoniali che non rientrano nel calcolo ISEE.
- e) Il responsabile del servizio con proprio provvedimento provvede alla assegnazione del contributo spettante in favore del richiedente ed alla erogazione del contributo in favore dell'erogatore del servizio.

ARTICOLO 7 - AGEVOLAZIONE DI RETTE E CONTRIBUTI AL COSTO DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SCOLASTICI ED EDUCATIVI

1. Asili nido

L'Unione di Comuni:

- a) compatibilmente con le risorse di bilancio, interviene con erogazioni di tipo economico a sostegno delle rette di frequenza agli asili nido accreditati.
- b) Al fine di beneficiare di un contributo, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità.
- c) In relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza, l'utente può beneficiare di un contributo del costo della retta mensile nella seguente misura:

FASCIA ISEE		percentuale
0=	5.000,00=	80%
5.000,01	7.500,00=	50%
7.500,01=	10.000,00=	30%
10.000,01=	12.500,00=	20%
12.500,01=	15.000,00=	10%
oltre	15.000,01	0%

- d) E' consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente Sociale. Quest'ultima valuterà altresì le entrate patrimoniali che non rientrano nel calcolo ISEE.
- e) Il responsabile del servizio con proprio provvedimento provvede alla erogazione del contributo spettante all'erogatore del servizio.

2. Scuole materne

- a) L'Unione, compatibilmente con le risorse di bilancio, interviene con erogazioni di tipo economico a sostegno delle rette di frequenza alle scuole materne accreditate;

- b) Al fine di beneficiare di un contributo, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità.
- c) L'Assistente Sociale svolge l'indagine conoscitiva sulle condizioni socio-economiche del nucleo familiare ad integrazione dell'indicatore ISEE;
- d) In relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza, l'utente può beneficiare di un contributo relativo al costo della retta di frequenza nella seguente misura:

FASCIA ISEE		percentuale
0=	5.000,00=	80%
5.000,01	7.500,00=	50%
7.500,01=	10.000,00=	30%
10.000,01=	12.500,00=	20%
12.500,01=	15.000,00=	10%
oltre	15.000,01	0%

- e) E' consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente Sociale. Quest'ultima valuterà altresì le entrate patrimoniali che non rientrano nel calcolo ISEE.
- f) Il responsabile del servizio con proprio provvedimento provvede alla assegnazione del contributo spettante in favore del richiedente ed alla erogazione del contributo in favore della scuola materna.

3. Altri servizi

- a) L'Unione, compatibilmente con le risorse di bilancio, interviene con erogazioni di tipo economico a sostegno delle rette di servizi socio-assistenziali e delle rette di frequenza di altri servizi di tipo educativo, compresi i soggiorni vacanza.
- b) Al fine di beneficiare di un contributo, il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità.
- c) L'Assistente Sociale svolge l'indagine conoscitiva sulle condizioni socio-economiche del nucleo familiare ad integrazione dell'indicatore ISEE;
- d) In relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza, l'utente può beneficiare di un contributo rispetto al costo del servizio nella seguente misura:

FASCIA ISEE		percentuale
0=	5.000,00=	80%
5.000,01	7.500,00=	50%
7.500,01=	10.000,00=	30%
10.000,01=	12.500,00=	20%
12.500,01=	15.000,00=	10%
oltre	15.000,01	0%

- g) E' consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente Sociale. Quest'ultima valuterà altresì le entrate patrimoniali che non rientrano nel calcolo ISEE.
- h) Il responsabile del servizio con proprio provvedimento provvede alla assegnazione del contributo spettante in favore del richiedente ed alla erogazione del contributo in favore dell'erogatore del servizio.

ARTICOLO 8 - TRASPORTI

1. L'Unione di Comuni organizza, compatibilmente con le proprie risorse e disponibilità finanziarie il trasporto di soggetti svantaggiati, funzionale al progetto individuale di inserimento o di assistenza.
2. Al fine di accedere al Servizio di Trasporto il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità. Quando il servizio è strettamente funzionale al progetto assistenziale il servizio può essere attivato ed integrato senza la citata istanza.
3. L'Assistente Sociale:
 - svolge l'indagine conoscitiva sulle condizioni socio-ambientali ed economiche del singolo e/o del nucleo familiare in difficoltà, al fine di accertare le reali necessità e di concordare le prestazioni, nel rispetto della libertà e della personalità del soggetto, rapportandole alle caratteristiche di ogni singola situazione personale e/o familiare;
 - verifica la rispondenza degli interventi ai bisogni evidenziati nella fase conoscitiva attraverso la visita domiciliare e attraverso le eventuali osservazioni degli assistenti domiciliari e degli educatori;
 - adatta eventualmente il servizio in seguito a quanto riscontrato in sede di verifica.
4. In relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza, l'utente è tenuto a contribuire al costo del servizio nella seguente misura:

FASCIA ISEE		percentuale
0=	5.000,00=	0%
5.000,01	7.500,00=	10%
7.500,01=	10.000,00=	25%
10.000,01=	12.500,00=	50%
12.500,01=	15.000,00=	75%
oltre	15.000,01	100%

5. E' consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente Sociale. Quest'ultima valuterà altresì le entrate patrimoniali che non rientrano nel calcolo ISEE.
6. Il responsabile del servizio con proprio provvedimento ammette l'utente al servizio e determina la contribuzione a carico dell'utente.

ARTICOLO 9 – ASSISTENZA DOMICILIARE

1. L'Unione organizza, compatibilmente con le proprie risorse e disponibilità finanziarie, il servizio di assistenza domiciliare quale complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale o educativa prestate prevalentemente al domicilio di anziani, minori e disabili e in genere di nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione, al fine di consentirne la permanenza nel normale ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali.
2. Le prestazioni socio-assistenziali consistono in attività di aiuto domestico, somministrazione dei pasti e altri interventi connessi alla vita quotidiana, in attività minute di segreteria e più in generale in ogni attività diretta al sostegno della personalità.
3. Al fine di accedere al Servizio di Assistenza Domiciliare socio-assistenziale o educativa il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità.
4. L'Assistente Sociale:
 - svolge l'indagine conoscitiva sulle condizioni socio-ambientali ed economiche del singolo e/o del nucleo familiare in difficoltà, al fine di accertare le reali necessità e di concordare le prestazioni, nel rispetto della libertà e della personalità del soggetto, rapportandole alle caratteristiche di ogni singola situazione personale e/o familiare;
 - verifica la rispondenza degli interventi ai bisogni evidenziati nella fase conoscitiva attraverso la visita domiciliare e attraverso le osservazioni degli assistenti domiciliari e degli educatori;
 - adatta eventualmente il servizio in seguito a quanto riscontrato in sede di verifica.
5. In relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza, l'utente è tenuto a contribuire al costo del servizio nella seguente misura:

FASCIA ISEE		percentuale
0=	5.000,00=	0%
5.000,01	7.500,00=	10%
7.500,01=	10.000,00=	25%
10.000,01=	12.500,00=	50%
12.500,01=	15.000,00=	75%
oltre	15.000,01	100%

6. E' consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente Sociale. Quest'ultima valuterà altresì le entrate patrimoniali che non rientrano nel calcolo ISEE.
7. Il responsabile del servizio con proprio provvedimento ammette l'utente al servizio e determina la contribuzione a carico dell'utente.

ARTICOLO 10 – INTERVENTI SEMIRESIDENZIALI

1. Centro Socio Educativo

- a) Il Centro Socio Educativo accoglie soggetti con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari con l'obiettivo di offrire percorsi educativi, di socializzazione ed inserimento che favoriscano l'integrazione della persona in difficoltà nel territorio in cui vive.
- b) Al fine di accedere al Centro Socio Educativo il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità.
- c) L'Assistente Sociale svolge l'indagine conoscitiva al fine di determinare la rispondenza degli interventi e prestazioni offerte dal Centro Socio Educativo alle necessità del richiedente.
- d) In relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza, l'utente è tenuto a contribuire al costo del servizio nella seguente misura:

FASCIA ISEE		percentuale
0=	5.000,00=	0%
5.000,01	7.500,00=	10%
7.500,01=	10.000,00=	20%
10.000,01=	12.500,00=	30%
12.500,01=	15.000,00=	40%
15.000,01=	17.500,00=	50%
17.500,01=	20.000,00=	60%
20.000,01=	22.500,00=	70%
22.500,01=	25.000,00=	80%
25.000,01=	27.500,00=	90%
	Oltre 27.500,01=	100%

- e) E' consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente Sociale. Quest'ultima valuterà altresì le entrate patrimoniali che non rientrano nel calcolo ISEE.
- f) Il responsabile del servizio con proprio provvedimento ammette l'utente al servizio e determina la contribuzione a carico dell'utente.

2. Centri diurni

- a) I centri diurni per anziani offrono servizi di natura assistenziale, sociale e sanitaria al fine di potenziare le capacità della persona e consentire il mantenimento della persona anziana presso il proprio domicilio.

- b) Al fine di ottenere un contributo sulla retta di frequenza o sul costo del trasporto il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità.
- c) In relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di appartenenza e compatibilmente con le risorse disponibili, l'Unione di Comuni interviene con un contributo economico sulle spese di frequenza e di trasporto documentate nella seguente misura:

FASCIA ISEE		percentuale
0=	5.000,00=	80%
5.000,01	7.500,00=	50%
7.500,01=	10.000,00=	30%
10.000,01=	12.500,00=	20%
12.500,01=	15.000,00=	10%
oltre	15.000,01	0%

- d) E' consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente Sociale. Quest'ultima valuterà altresì le entrate patrimoniali che non rientrano nel calcolo ISEE.
- g) Il responsabile del servizio con proprio provvedimento ammette l'utente al servizio e determina la contribuzione a favore dell'utente.

ARTICOLO 11 – INTERVENTI RESIDENZIALI

1. L'Unione di Comuni interviene nei casi di necessità di ricovero di anziani e disabili mediante integrazione della retta nelle strutture di tipo residenziale.
2. L'intervento dell'Unione di Comuni consiste nel pagamento a carattere continuativo di un contributo a copertura della retta di ricovero e fino a revoca nel caso in cui il reddito dell'utente non consente il pagamento totale o parziale della retta stessa.
3. Il rapporto giuridico viene regolato da accordi diretti tra la struttura e il ricoverato o suo garante.
4. Al fine di accedere al contributo di integrazione della retta il richiedente è tenuto a rivolgere istanza ai Servizi Sociali, allegando alla stessa l'attestazione relativa all'indicatore ISEE in corso di validità.
5. L'Assistente Sociale è tenuto ad informare l'assistito e i parenti dell'obbligo di intervento solidale ai sensi dell'art. 433 del codice civile e delle responsabilità penali per abbandono di persone incapaci ai sensi dell'art. 591 del codice penale.
6. L'utente è tenuto a contribuire al costo del servizio nella seguente misura:

FASCIA ISEE		percentuale
0=	5.000,00=	0%
5.000,01	7.500,00=	10%
7.500,01=	10.000,00=	25%
10.000,01=	12.500,00=	50%
12.500,01=	15.000,00=	75%

oltre	15.000,01	100%
-------	-----------	------

7. E' consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali per esempio il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente Sociale. Quest'ultima valuterà altresì le entrate patrimoniali che non rientrano nel calcolo ISEE.
8. Qualora il richiedente sia titolare di provvidenze non rientranti nel calcolo dell'ISEE, il responsabile determina la misura con la quale detti fondi possono essere utilizzati per il pagamento della retta ad ulteriore riduzione delle percentuali a carico dell'Ente di cui alla tabella sopra esposta.
9. Il responsabile del servizio con proprio provvedimento determina l'ammontare del contributo in favore dell'utente;

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 12 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali e sensibili ai fini della erogazione dei benefici di cui al presente regolamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati stessi.

ARTICOLO 13 – ALBO DEI BENEFICIARI

1. A cura del responsabile del servizio annualmente è formato l'Albo dei beneficiari di provvidenze economiche di cui al D.P.R. 07.04.2000, n. 118.
2. L'albo viene approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione entro il 30 aprile di ciascun anno.

ARTICOLO 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento è individuato dalla Giunta compatibilmente alla dotazione organica degli uffici e dei servizi.

ARTICOLO 15 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Art. 25 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382”
- L.R. n. 1/1986 “Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia”;
- Art.12 della L. 7.8.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Artt. 13, 107, 109 del D. Lgs. 30.10.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”
- D.P.R. 7.4.2000, n. 118 “Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59”
- D. Lgs. 31.3.1998, n. 109 “Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449”
- D. Lgs. 03.05.2000, n.130 “Disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate”
- Art. 128 del D. Lgs. 31.3.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”

- D.P.C.M. 7.5.1999, n. 221 “Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate”
- Legge 8.11.2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
- D.P.C.M. 4.4.2001, n. 242 “Regolamento concernente modifiche al D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130”
- Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
- L. 05.02.1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”

ARTICOLO 16 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento sostituisce i anteriori provvedimenti;
2. Si intendono abrogate tutte le disposizioni previste in precedenza relative agli argomenti trattati nel presente Regolamento;
3. Il Regolamento entro in vigore ai sensi di legge.